

LE G G E

del 2025

che modifica la legge sulla sanità pubblica¹⁾

Articolo 1. La legge dell'11 settembre 2015 sulla sanità pubblica (Gazzetta ufficiale [Dziennik Ustaw] del 2024, voce 1670) è modificata come segue:

- 1) il capitolo 3b è abrogato.
- 2) Dopo il capitolo 3b è aggiunto il seguente capitolo 3c:

"Capitolo 3c

Commercializzazione ed etichettatura delle bevande con aggiunta di caffeina o taurina

Articolo 12o. Ai fini del presente capitolo, una bevanda con aggiunta di caffeina o taurina è definita come una bevanda che è un prodotto alimentare, elencata nella classificazione polacca dei prodotti e dei servizi della classe 10.89 e del titolo 11, contenente caffeina in una proporzione superiore a 150 mg/l o taurina, escluse le sostanze naturalmente presenti in tali bevande.

Articolo 12p. 1. È vietata la commercializzazione di bevande con aggiunta di caffeina o taurina:

- 1) a persone di età inferiore ai 18 anni;
- 2) nei locali degli istituti di istruzione di cui all'articolo 2 della legge sull'istruzione del 14 dicembre 2016 (Gazzetta ufficiale 2024, voci 737, 854, 1562, 1635 e 1933);
- 3) nei distributori automatici.

2. In caso di dubbi sull'età dell'acquirente, il venditore è autorizzato a richiedere l'esibizione di un documento comprovante l'età dell'acquirente.

¹⁾ Il presente regolamento è stato notificato alla Commissione europea il [...] con il numero [...], in conformità dell'articolo 4 del regolamento del Consiglio del 23 dicembre 2002 sul funzionamento del sistema nazionale di notifica delle norme e degli atti giuridici (Gazzetta ufficiale, punto 2039 e Gazzetta ufficiale del 2004, punto 597) che attua la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (GU L 241 del 17 settembre 2015, pag. 1).

Articolo 12r. Il produttore o l'importatore di una bevanda con aggiunta di caffeina o taurina contrassegna l'imballaggio unitario del prodotto con la dicitura "Bevanda energizzante" o "Bevanda energetica" in modo chiaro, leggibile e indelebile."

- 3) Il capitolo 4a è abrogato.
- 4) Dopo il capitolo 4a è aggiunto il seguente capitolo 4b:

"Capitolo 4b

Disposizioni penali

"Articolo 18d. 1. Chiunque venda bevande con aggiunta di caffeina o taurina in violazione delle disposizioni dell'articolo 12p, paragrafo 1, è passibile di una sanzione pecuniaria fino a 2.000 PLN.

2. La stessa sanzione è comminata al gestore di un esercizio commerciale o di ristorazione che non ottempera all'obbligo di vigilanza e consente così la commissione del reato di cui al paragrafo 1 in tale esercizio.

3. In caso di commissione del reato di cui ai paragrafi 1 o 2, il tribunale può ordinare la confisca delle bevande con aggiunta di caffeina o taurina, anche se non sono di proprietà dell'autore del reato.

Articolo 18e. 1. Chiunque produca o importi bevande preconfezionate con caffeina o taurina aggiunte che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 12r è passibile di una multa fino a 200.000 PLN o di un ordine di detenzione, o di entrambi.

2. Se l'atto di cui al paragrafo 1 è stato commesso nell'ambito dell'attività commerciale dell'imprenditore, la persona responsabile della produzione o dell'importazione di bevande con aggiunta di caffeina o taurina è considerata l'autore del reato.

Articolo 18f. 1. La decisione nei procedimenti relativi agli atti di cui all'articolo 18d è effettuata conformemente alle disposizioni della legge del 24 agosto 2001 — Codice per i procedimenti nei casi di reato (Gazzetta ufficiale del 2024, voci 977 e 1544).

2. La decisione nei procedimenti relativi agli atti di cui all'articolo 18d è effettuata conformemente alle disposizioni della legge del 6 giugno 1997 — Codice di procedura penale (Gazzetta ufficiale 2025, voce 46)."

Articolo 2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.